



A.Fi.S.
ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANVITESE

A P S

-allegato n.3 al verbale Assemblea straordinaria dei soci del 30.1.2021

A
16 FEB 2021
14
e-serve

STATUTO

Associazione Filarmonica Sanvite - APS



Statuto dell'Associazione Filarmonica Sanviteese – APS approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci nella seduta del 30 gennaio 2021 tenutasi presso la Sede sociale - Centro civico di San Vito al Tagliamento in Piazza Herman Zotti 1 dopo le modifiche apportate in conformità al D.lgs. 3.7.17 n. 117 – Codice del Terzo Settore.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANVITESE - APS

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'associazione denominata "Associazione Filarmonica Sanviteese - APS".
2. L'Associazione ha sede legale a San Vito al Tagliamento, presso il Centro civico, piazzale H. Zotti 1.
3. La sua durata è illimitata.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3.7.17 n.117, delle Leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione Filarmonica Sanviteese – APS (associazione di promozione sociale), definita in breve anche "A.Fi.S.", è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Lo svolgimento dell'attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad enti associati.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'attività in favore della comunità e del bene comune, che i volontari svolgono per tramite dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 4

Finalità

1. L'A.Fi.S. ha finalità culturali ed educative e si prefigge lo scopo di offrire a chiunque dimostri interesse, la possibilità di intraprendere un'attività musicale sia bandistica-concertistica che educativa-didattica.
Gli scopi perseguiti sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/17":
-rif. lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-rif. lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle pratiche di interesse generale di cui al presente articolo;
-rif. lett. l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa
2. L'Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi prefissati. Potrà tra l'altro attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, Privati ed Enti del Terzo Settore, collaborare e partecipare a manifestazioni in Italia e all'Estero, esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.



3. Le attività svolte dagli associati a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - A) dalle entrate, costituite come segue:
 - (a) Quote associative annuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) contributi da Stato, Regione, Provincia, Comune ed Enti locali, Organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, da Istituti di credito, da Persone fisiche e Persone giuridiche;
 - (c) erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi e/o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ed in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) entrate per servizi prestati, per convenzioni, per attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - B) dai beni dell'Associazione, siano essi beni mobili, beni immobili nonché beni mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito registro inventario depositato presso la sede associativa e consultabile da tutti gli associati.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. La quota associativa annuale è versata dall'associato in unica soluzione nella misura indicata dall'Organo di Amministrazione e approvata dall'Assemblea ordinaria.
2. La quota è dovuta per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale non possono essere distribuiti agli associati, ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi sociali, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione o nel caso di scioglimento del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'AFiS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti che esercitano la rappresentanza dell'associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
3. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione degli Associati

1. Possono associarsi ad AFiS tutti i cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, religione nonché le associazioni di



- promozione sociale, (o altri enti del Terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale,) che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. I nuovi soci, a seguito di domanda e previo versamento della quota associativa, vengono ammessi dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile dell'Organo stesso che con atto deliberativo stabilisce la registrazione dell'associato nel registro degli associati. Per gli associati minorenni è richiesta la domanda scritta da parte l'esercente la patria potestà.
 3. Un eventuale provvedimento di diniego spetta all'Organo di Amministrazione e deve essere esaurientemente motivato va comunicato per iscritto all'aspirante associato non ammesso.
 4. La quota associativa è intransmissibile.
 5. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.
 6. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (Art. 35c.1 del D. Lgs. 117/17")

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea degli associati, di eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, di essere eletti negli organi stessi, di esprimere il proprio pensiero e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dall'Assemblea, dall'Organo di Amministrazione e dai regolamenti interni.
5. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione in modo conforme agli scopi previsti nel presente Statuto.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione effettivamente sostenute e documentate erogato nei limiti di legge previsti.
3. Il comportamento verso gli altri associati nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
4. Gli associati si impegnano al versamento della quota sociale e di eventuali contributi annuali secondo l'importo determinato dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione all'Associazione; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dall'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione e poi ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
 4. Gli associati deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. l'Organo di Amministrazione
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo
5. il Revisore legale dei conti



Art. 14
Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
2. E' costituita da tutti gli associati in carica.
3. La presiede il Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente oppure persona designata dall'Assemblea.
4. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto perché risulti ammesso nel registro dei soci ed in regola con il versamento della contributi associativi annuali.
5. E' facoltà dell'associato di farsi rappresentare da altro associato sottoscrivendo un'apposita delega a favore dell'associato che lo rappresenterà in Assemblea.
6. Sono eleggibili alle cariche sociali solamente gli associati maggiorenni.
7. Per gli associati di minore età l'esercizio del diritto di voto in assemblea viene attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.
8. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani).

Art. 15
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante
 - a) avviso scritto recapitato a mano oppure a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 - b) avviso affisso nei locali della Sede almeno venti giorni prima
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata agli associati almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16
Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita

- in sede ordinaria

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati;
- in seconda convocazione con qualunque numero di presenti;

- in sede straordinaria

- in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati
- in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, nel caso all'ordine del giorno siano previsti argomenti quali:
 - ♦ modifica dello statuto
 - ♦ scioglimento dall'associazione

Art. 17
Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese mentre invece si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art. 18
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, viene trascritto su apposito registro e conservato nella sede.



3. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti;
- nominare e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quota associativa, altri contributi associativi ed i limiti di rimborsi-spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su programmi, progetti, attività;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione, attribuito dalla legge o dallo statuto;

- in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione, attribuito dalla legge o dallo statuto.

Art. 20

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 15 membri eletti dall'Assemblea degli associati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di illeggibilità e di decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
5. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, in via telematica o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta convocata dal Presidente uscente, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni a tale poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - elabora, esamina e approva il rendiconto consuntivo e bilancio preventivo da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;



A P S

- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - sottopone all'assemblea degli associati proposte di modifica dello statuto;
 - ratifica l'ammissione degli associati su indicazione del Presidente;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto, dai regolamenti interni e da disposizioni legislative
6. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono assistere, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale, un rappresentante della Pro loco, il Direttore didattico della Scuola di musica, il Maestro Direttore della Filarmonica, due suonatori in rappresentanza dei componenti della Filarmonica.

Art. 22

Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Organo di Amministrazione e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. E' il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, ne garantisce l'identità e la coesione interna, cura l'attuazione dello Statuto, i rapporti con il direttore ed i suonatori del complesso filarmonico, e con il direttore della scuola di musica.
3. Ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito dal Vice presidente.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità, Enti, Associazioni, Organismi di categoria. E' portavoce ufficiale dell'Associazione.
5. Convoca e presiede l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Garantisce l'esecutività delle deliberazioni assunte dall'Organo di Amministrazione e in Assemblea.
6. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e i verbali dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede della Associazione.
7. Predisporre, coadiuvato dal Cassiere, i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) e la relazione sull'attività svolta.

Art. 23

Segretario

1. Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione ed è eletto tra i membri dell'Organo di Amministrazione stesso o in alternativa, è scelto all'esterno dell'Organo di Amministrazione tra i soci dell'Associazione (maggioresni); in questo secondo caso il Segretario parteciperà alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.
2. Il Segretario ha l'incarico di coordinare e organizzare la gestione delle attività associative ed in particolare:
 - a) svolge l'attività tecnico-amministrativa relativa all'attuazione del programma annuale e al regolare funzionamento degli organi sociali;
 - b) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - e) individua le possibili fonti di finanziamento ed istruisce le relative pratiche per l'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni.
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea e dal Presidente.

Art. 24

Cassiere

- Il Cassiere è nominato dall'Organo di Amministrazione ed è eletto tra i membri dell'Organo di Amministrazione stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno dell'Organo di Amministrazione tra i soci dell'Associazione (maggioresni); in questo secondo caso il Cassiere parteciperà alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.
- Al Cassiere è affidata la gestione economico-finanziaria dell'associazione; più precisamente:
- a) collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci annuali;
 - b) provvede ai pagamenti e alle riscossioni secondo le previsioni di entrata e di spesa approvate;
 - c) redige i documenti contabili;
 - d) assolve gli obblighi fiscali e contributivi;
 - e) conserva la documentazione relativa alle entrate e alle spese nonché agli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea e dal Presidente.

Art. 25

Organo di Controllo

1. L'organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del



Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

2. L'incarico di membro dell'Ordine di Controllo è incompatibile con l'incarico di consigliere.
3. La funzione dell'Organo di Controllo è quella di verificare in generale la corretta gestione dell'Associazione ed in particolare la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti secondo quanto previsto dalle norme di legge e dallo statuto.
4. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee con diritto di voto e può intervenire alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 25-bis

Revisore legale dei conti

1. Il revisore, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'assemblea che nomina il revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.
3. Prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

Art. 26

Il Complesso filarmonico

1. Il Complesso filarmonico dell'AFiS è costituito dai Suonatori, dal Direttore e dal Vice Direttore.
2. Al Direttore è affidata la direzione artistica del Complesso filarmonico. In caso di suo impedimento temporaneo od occasionale è sostituito dal Vice Direttore.
3. Il Direttore e il Vice Direttore sono nominati dall'Organo di Amministrazione il quale determina anche il tipo di rapporto di servizio, il compenso da corrispondere, gli obiettivi generali da raggiungere. Spetta al Direttore la predisposizione del programma artistico sia a breve che a lungo periodo; in questo dovrà tener conto degli eventi considerati dall'Associazione non rinunciabili.
4. Il Direttore è invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto. L'attività della filarmonica ha come finalità lo studio e la preparazione di brani del repertorio bandistico da eseguire in concerti, sfilate, manifestazioni civili, ricorrenze e celebrazioni religiose.
5. Lo studio e la preparazione avviene nel corso delle prove, con cadenza settimanale o bisettimanale, in funzione dei concerti e servizi programmati nel calendario annuale.
6. Ai suonatori è richiesta la presenza costante alle prove. E' a discrezione del Direttore la scelta dell'organico in base alle esigenze delle varie sezioni strumentali e in base alla preparazione raggiunta dal singolo suonatore.
7. L'ingresso nella Filarmonica di nuovi suonatori è deciso di comune accordo dal Direttore e dai Maestri di strumento della Scuola di musica.
8. La Filarmonica mette a disposizione dei suonatori, in comodato d'uso gratuito, gli strumenti musicali, l'uniforme sociale e ogni altro supporto necessario allo svolgimento dell'attività.

Art. 27

Scuola di musica

1. Tra le finalità dell'Associazione vi è l'educazione e la formazione musicale che si attua principalmente attraverso la scuola di musica dell'A.Fi.S. La Scuola accoglie giovani e adulti interessati ad apprendere la teoria musicale e praticare lo studio di uno strumento. La Scuola si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere la cultura musicale in genere;
 - b) appassionare alla musica;
 - c) offrire l'alfabetizzazione musicale di base;
 - d) avviare al perfezionamento professionale;
 - e) educare a suonare in gruppo;
 - f) formare nuovi musicisti da inserire nel complesso bandistico e nelle altre formazioni orchestrali della Filarmonica;
 - g) collaborare con istituzioni pubbliche e private, con enti culturali e sociali al fine di favorire la diffusione, lo sviluppo e la valorizzazione della formazione musicale;
 - h) organizzare eventi, concorsi, concerti e manifestazioni musicali e culturali per favorire la promozione e la diffusione della musica.
2. Possono accedere alla Scuola tutti gli associati che accettino le finalità ed i metodi previsti dal progetto didattico formativo e rispettino il Regolamento
3. Spetta all'Organo di Amministrazione dell'Associazione:
 - a) approvare il Regolamento della Scuola e il progetto didattico-formativo
 - b) nominare il Direttore didattico, stabilendo la durata dell'incarico e gli obiettivi da raggiungere

Handwritten signature



- c) verificare periodicamente l'andamento dell'attività ed intervenire per eventuali correzioni e/o azioni migliorative
4. Il Direttore didattico predispose il progetto didattico-formativo della Scuola che deve essere approvato dall'Organo di Amministrazione e assunto dai docenti.

Titolo V
Bilancio

Art. 28

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che dovrà approvarli. Possono essere consultati da ogni associato.
4. Sono sottoposti all'esame dell'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Eventuali avanzi di gestione che risultino a bilancio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali previste nel presente statuto pertanto non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 29

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 30

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e gli associati nonché tra gli associati medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, la cui nomina dovrà essere notificata a mezzo raccomandata, anche a mano, o PEC.
2. Gli arbitri giudicheranno " *ex bono et aequo* " senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla loro accettazione della nomina come arbitri, da trasmettere all'Associazione a mezzo raccomandata, anche a mano, o PEC
3. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 31

Scioglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, salva diversa destinazione imposta dalla Legge e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, a favore di enti del Terzo settore con scopi similari.

Art. 32

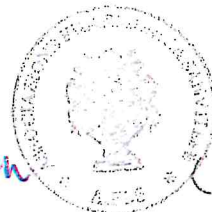
Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche.

San Vito al Tagliamento, 30 gennaio 2021

IL SEGRETARIO
-Monica Piazza-

Monica Piazza



IL PRESIDENTE
-Eno Favero-

Eno Favero